SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 133° — Numero 167**

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 luglio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

92A3371

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 25 maggio 1992, n. 338.

Regolamento recante norme per l'applicazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 in materia di produzione agricola con metodo biologico dei prodotti vegetali non trasformati.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 198 del 22 luglio 1991;

Considerato che gli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE n. 2092/91 richiedono l'instaurazione di un sistema di controlli, rimettendo alla normativa degli Stati membri la individuazione degli organi preposti ai controlli stessi;

Ritenuto pertanto che tale sistema rientra tra gli interventi di interesse nazionale ai sensi dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in quanto volto alla regolazione del mercato agricolo;

Ritenuta la necessità di adottare disposizioni uniformi per l'applicazione nel territorio nazionale del regolamento della CEE n. 2092/91;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Effettuata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. AI-43, in data 22 maggio 1992.

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente regolamento, per «regolamento della CEE» si intende il regolamento della CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli ed alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee n. L 198 del 22 luglio 1991.

2. Il presente regolamento detta norme per assicurare, nell'ambito delle competenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, l'uniforme applicazione sul territorio nazionale delle disposizioni del regolamento della CEE riguardanti i prodotti agricoli vegetali non trasformati ed i prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo.

Art. 2.

Autorità competente

1. Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola, devono essere effettuate le notifiche, ai sensi dell'art. 8, par. 2, del regolamento della CEE, per le attività di produzione con metodo biologico di prodotti agricoli vegetali non trasformati e di prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico.

2. La Direzione generale della produzione agricola:

a) cura la tenuta dell'elenco, previsto dall'art. 8, par. 3, del regolamento della CEE, degli operatori che effettuano le notifiche di cui al comma 1;

b) provvede a trasmettere alla Commissione delle Comunità europee i dati e la relazione di cui all'art. 15 del regolamento della CEE, entro i termini ivi fissati.

Art. 3.

Indicazioni di conformità

1. I prodotti agricoli vegetali non trasformati e quelli del comparto vitivinicolo ed olivicolo, che rechino o siano destinati a recare indicazioni relative al metodo di produzione biologico, ai sensi dell'art. 2 del regolamento della CEE, sono sottoposti al controllo di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento della CEE, secondo le modalità previste dal presente regolamento.

2. Sulla etichettatura dei prodotti di cui al comma 1 va apposta la indicazione aggiuntiva di conformità «Agricoltura biologica - regime di controllo CEE», prevista dall'allegato V del regolamento della CEE.

3. Con successivo regolamento, emanato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, saranno determinate le caratteristiche tecniche delle etichette sulle quali va apposta la indicazione aggiuntiva di conformità di cui al comma 2.

Art. 4.

Comunicazione dell'attività produttiva

1. Chi produce beni agricoli vegetali non trasformati o prodotti del comparto vitivinicolo ed olivicolo, qualora intenda indicare sulle relative etichette il metodo di

produzione biologica, ai sensi dell'art. 10 del regolamento della CEE, deve comunicare l'inizio della attività produttiva al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. La comunicazione va effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE.

Art. 5.

Organismi associativi di controllo

1. Il controllo di cui all'art. 9 del regolamento della CEE ed al relativo allegato III è effettuato da associazioni o consorzi di produttori e di operatori del settore dell'agricoltura biologica, autorizzati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste e denominati, agli effetti del presente regolamento, «organismi associativi».

2. L'organismo associativo esercita l'attività di controllo sulla base di una richiesta, formulata da un proprio associato o da un produttore non associato, contenente gli elementi indicati nell'allegato IV del regolamento della CEE. La richiesta di controllo può essere altresì formulata dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

3. La domanda di autorizzazione allo svolgimento della attività di controllo deve essere proposta dall'organismo associativo al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarlo e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) dalla copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, contenenti la determinazione delle modalità di accesso, della facoltà di recesso e dei casi di esclusione degli associati;

b) da documentazione da cui risulti l'analitica indicazione delle risorse di personale qualificato e delle dotazioni amministrative e tecniche di cui l'organismo associativo dispone, nonché l'eventuale precedente esercizio di attività nel settore della produzione agricola biologica;

c) dai disciplinari di produzione, anche riferiti a specifiche tipologie di prodotti e di condizionamento dei prodotti stessi, al cui rispetto si impegnano i produttori sottoposti al controllo, sulla base dei criteri e con le modalità stabilite dal regolamento della CEE;

d) dalla previsione della definizione degli oneri finanziari connessi all'esercizio del controllo, compresi quelli relativi alla stampa delle etichette recanti l'indicazione aggiuntiva di conformità di cui all'art. 3, comma 2, del presente regolamento ed al corrispettivo dovuto dai produttori per i servizi richiesti e prestati;

e) dall'atto di impegno dell'organismo associativo a consentire l'accesso, nei propri uffici ed impianti, a personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste appositamente incaricato di effettuare ispezioni e controlli diretti ad accertare che l'organismo associativo stesso sia in grado di esercitare la propria attività, secondo i criteri di obiettività ed efficienza indicati nell'art. 9, par. 6, del regolamento della CEE;

f) dall'atto di impegno a mantenere la segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo, ai sensi dell'art. 9, par. 7, lettera *b)*, del regolamento della CEE;

g) dall'elenco dei produttori ed operatori aderenti, con l'indicazione della localizzazione e dell'ampiezza delle rispettive aziende.

4. Coloro che rappresentano o amministrano l'associazione:

a) non devono aver riportato condanne definitive per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanne che importino l'interdizione dai pubblici uffici per durata superiore a tre anni;

b) non devono essere sottoposti a una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o essere soggetti alle disposizioni dell'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) non devono essere stati dichiarati falliti né devono avere in corso procedure concorsuali.

5. Il requisito dell'idoneità morale di cui al comma 4 è comprovato a mezzo:

a) del certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

b) della certificazione prevista dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) del certificato della cancelleria del competente tribunale dal quale risulti che il richiedente non è assoggettato ad alcuna delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di data non anteriore a tre mesi.

6. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

7. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di autorizzazione entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 9 del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'organismo associativo, indicandone le ragioni. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

8. L'autorizzazione è revocata, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste quando venga a mancare uno dei requisiti di idoneità morale

prescritti nel precedente comma 4, nonché quando si verifichino le condizioni previste dall'art. 9, par. 6, lettera *d)*, del regolamento della CEE, e cioè:

a) sia omessa la comunicazione delle informazioni richieste dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste o allo stesso dovute nell'ambito dell'esercizio dei poteri di vigilanza, nonché sia rifiutato l'accesso ai propri uffici ed impianti al personale appositamente incaricato, ai sensi del comma 3, lettera *e)*, del presente articolo;

b) vengano meno le risorse di personale qualificato e le dotazioni di cui al comma 3, lettera *b)*, del presente articolo nonché sia rifiutato immotivamente l'adeguamento del piano tipo di controllo annuale alle osservazioni formulate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ai sensi del successivo art. 6, comma 1;

c) vengano meno il dovere di obiettività e di efficienza nell'espletamento dei controlli nonché il dovere di segretezza in ordine alle informazioni e ai dati acquisiti nell'esercizio dell'attività di controllo, di cui al comma 3, lettera *f)*, del presente articolo;

d) non si provveda a dare immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle violazioni commesse dai produttori, ai sensi del successivo art. 8, comma 1, lettera *c)*.

Art. 6.

Modalità dei controlli

1. I controlli previsti dall'art. 9, par. 3, del regolamento della CEE e dal relativo allegato III, sono effettuati secondo un piano-tipo predisposto, annualmente, dall'organismo associativo autorizzato. Il piano è trasmesso, entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'attività relativa all'anno successivo, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, che può formulare rilievi ed osservazioni entro quindici giorni dal ricevimento del piano-tipo. L'organismo associativo deve svolgere la propria attività di controllo tenendo conto di quanto è contenuto nel piano-tipo e di quanto il Ministero abbia eventualmente disposto, in sede di sua approvazione.

2. All'esecuzione dei controlli di cui al comma 1 hanno facoltà di partecipare rappresentanti designati da associazioni di consumatori, organizzate a livello nazionale, regionale o provinciale, ed iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola.

3. Gli organismi associativi autorizzati di cui all'art. 5 del presente regolamento devono informare tempestivamente una delle associazioni di consumatori di cui al comma 2 della data e del luogo del controllo che intendono effettuare, invitando l'associazione medesima a designare un proprio rappresentante per assistere all'attività di controllo.

4. La relazione d'ispezione prevista nell'allegato III del regolamento della CEE, contenente le eventuali osservazioni del rappresentante delle associazioni dei consumatori, deve essere sottoscritta anche dal rappresentante medesimo. La relazione deve essere conservata agli atti dell'organismo associativo e tenuta a disposizione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per le finalità previste dall'art. 5, comma 3, lettera *e)*, del presente regolamento. Qualora al controllo non abbia partecipato alcun rappresentante di associazioni di consumatori, alla relazione d'ispezione deve essere allegata la prova documentale della richiesta di designazione del rappresentante predetto.

5. Il rappresentante delle associazioni di consumatori che partecipa all'esecuzione dei controlli è tenuto al segreto sulle informazioni e sui dati acquisiti nell'esercizio della relativa attività, ai sensi dell'art. 9, par. 7, lettera *b)*, del regolamento della CEE.

Art. 7.

Elenco delle associazioni di consumatori

1. L'elenco delle associazioni di consumatori di cui all'art. 6, comma 2, è istituito entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. La domanda per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni di consumatori deve essere proposta dalla associazione di consumatori al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola. Essa deve essere sottoscritta, con firma autenticata, dalla persona incaricata di rappresentarla e deve essere corredata dai seguenti documenti:

a) da copia conforme dell'atto costitutivo e dello statuto, contenente la determinazione delle modalità di accesso, della facoltà di recesso e dei casi di esclusione degli associati;

b) dalla documentazione idonea a comprovare il grado di rappresentatività della associazione.

3. Chi rappresenta o amministra l'associazione deve essere in possesso del requisito della idoneità morale, di cui al precedente art. 5, comma 4, da comprovare mediante i documenti indicati nel comma 5 dello stesso art. 5.

4. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede sulla domanda di iscrizione nell'elenco entro il termine di novanta giorni, decorrente dal ricevimento di essa, tenendo conto degli elementi indicati dall'art. 9 del regolamento della CEE. Ove la domanda sia irregolare o incompleta, ne è data comunicazione all'associazione, indicandone le ragioni.

5. La cancellazione dall'elenco è disposta, sentiti gli interessati, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nel caso di perdita del requisito di idoneità morale da parte della persona indicata nel comma 2 e nel caso di violazione dell'obbligo di segretezza di cui all'art. 6, comma 5.

Art. 8.

Obblighi degli organismi associativi

1. Gli organismi associativi autorizzati, di cui all'art. 5 del presente regolamento, oltre che all'obbligo previsto dall'art. 6, comma 1, sono tenuti:

a) a stampare i contrassegni contenenti l'indicazione di conformità «Agricoltura biologica. - Regime di controllo CEE», secondo le caratteristiche tecniche indicate nel regolamento ministeriale di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento:

b) a distribuire tali contrassegni ai produttori, nelle quantità da essi richieste, in base al programma di produzione di cui all'allegato III, lettera *A*, n. 3, del regolamento della CEE;

c) a dare immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, anche a mezzo telegramma, delle violazioni commesse dai produttori, affinché il Ministero possa esercitare i poteri sanzionatori previsti dalle lettere *a)* e *b)* dell'art. 9, par. 9, del regolamento della CEE.

d) a trasmettere, ai sensi dell'art.9, par. 8, lettera *b)*, del regolamento della CEE al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco dei produttori che, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, hanno effettuato la richiesta di cui all'art. 5, comma 2, del presente regolamento;

e) a trasmettere annualmente, ai sensi dell'art. 9, par. 8, lettera *b)*, del regolamento della CEE, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione dettagliata sull'attività esercitata, sui controlli eseguiti e sui provvedimenti adottati;

f) a comunicare, su richiesta del Ministero dell'agricoltura e delle foreste Direzione generale della produzione agricola, tutte le informazioni ed a fornire tutta la collaborazione richiesta, oltre a consentire l'accesso di cui all'art. 5, lettera *e)*, del presente regolamento.

Art. 9.

Poteri del Ministero dell'agricoltura e delle foreste

1. Il Ministero dell'agricolatura e delle foreste, Direzione generale della produzione agricola:

a) nei casi previsti dall'art. 9, par. 9, lettere *a)* e *b)* del regolamento della CEE, può vietare al produttore l'indicazione del metodo di produzione biologica per un periodo massimo di sei mesi;

b) svolge attività di vigilanza sugli organismi associativi autorizzati, per verificare l'obiettività dei controlli effettuati ed accertarne l'efficienza.

Art. 10.

Attività di coordinamento

1. La Direzione generale della produzione agricola, sentiti la Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli e l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nonché gli organismi associativi autorizzati all'attività di controllo di cui all'art. 5 e le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco di cui all'art. 7, verifica periodicamente lo stato di attuazione del presente regolamento e segnala al Ministro dell'agricoltura e delle foreste gli interventi e le misure ritenuti necessari per le occorrenti modificazioni ed integrazioni, in conformità anche alla normativa comunitaria.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 25 maggio 1992

Il Ministro: GORIA

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 2 luglio 1992
Registro n. 15 Agricoltura, foglio n. 353

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Si trascrive di seguito il testo dell'art. 71, comma 1, lettera *b)*, del D.P.R. n. 616/1977, recante attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di funzioni statali alle regioni a statuto ordinario:

«Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti:

a) (*omissis*);

b) gli interventi di interesse nazionale per la regolazione del mercato agricolo: la garanzia della sicurezza degli approvvigionamenti, l'organizzazione del commercio con l'estero: la ricerca e informazione di mercato a livello nazionale e internazionale».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbono recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Note all'art. 5:

— Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 327, 1988:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Art. 4. — L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchico al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la corte di appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della corte d'appello è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 152/1991, che ha inserito il comma 5-*bis*:

«Art. 3. — 1. L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituito dal seguente:

"Art. 10 — *1.* Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o ergogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel caso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione»*

— L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-*sexies* alla legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale disciplina le modalità per l'acquisizione delle certificazioni «antimafia».

Il testo dell'art. 10-*sexies* suddetto, di seguito riportato, contiene il periodo aggiunto al comma 13 dall'art. 20, comma 8, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 luglio 1991, n. 203, che consente agli interessati di sostituire, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la certificazione «antimafia» con la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo art. 10-*sexies*:

«Art. 10-*sexies*. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o in contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche a richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-*ter *del codice civile o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

92G0357

DECRETO 2 giugno 1992, n. 339.

Regolamento recante disposizioni in materia di controlli dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, sull'applicazione delle norme di qualità dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969 relativo a disposizioni complementari per il controllo di qualità degli ortofrutticoli commercializzati all'interno della Comunità;

Visto il regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli;

Visto il regolamento CEE n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, concernente l'elenco degli organismi incaricati da ciascuno Stato membro dell'esecuzione del controllo di qualità nel settore degli ortofrutticoli;

Ritenuta la necessità di dettare norme regolamentari per stabilire le modalità di esercizio dei controlli previsti dai regolamenti comunitari sopra citati;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale dell'11 maggio 1992;

Vista la comunicazione effettuata al Presidente del Consiglio dei Ministri con nota n. 23466 del 1° giugno 1992.

ADOTTA

il presente regolamento:

Art. 1.

Controllo sulle attività di condizionamento

1. Le attività di classificazione, di imballaggio, di presentazione e di apposizione delle indicazioni esterne all'imballaggio per i prodotti ortofrutticoli ed agrumari commercializzati all'interno del territorio nazionale, assoggettate al controllo dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ai sensi dei regolamenti CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972 e n. 1450/85 della Commissione del 31 maggio 1985, e successive modificazioni, sono esercitate da soggetti autorizzati dalla stessa Azienda di Stato, secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. Ai fini del presente regolamento le attività indicate nel comma 1, sono denominate «attività di condizionamento».

Art. 2.

Soggetti ai quali è consentito l'esercizio della attività di condizionamento

1. Possono essere autorizzati all'esercizio delle attività di condizionamento le imprese individuali o costituite in forma societaria, nonché gli organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622.

2. I soggetti di cui al comma 1, devono essere proprietari degli impianti di condizionamento, ovvero averne la disponibilità, in particolare sulla base di un contratto di locazione, anche finanziaria, od a seguito di conferimento in proprietà o in godimento da parte di soci o di associati.

Art. 3.

Requisiti per l'esercizio delle attività di condizionamento

1. I soggetti che intendono esercitare le attività di condizionamento devono dimostrare nei modi indicati negli articoli seguenti la propria idoneità morale, tecnica e finanziaria.

Art. 4.

Requisito dell'idoneità morale

1. Il requisito dell'idoneità morale si considera insussistente quando ricorra uno dei seguenti casi:

a) condanna definitiva per delitti non colposi per i quali la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per i delitti di cui agli articoli 513, 515, 516, 517, 640 e 640-*bis* del codice penale, ovvero condanna che importi l'interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

b) assoggettamento ad una delle misure di prevenzione personale ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge 3 agosto 1988, n. 327, con gli effetti di cui all'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) intervenuta dichiarazione di fallimento.

2. Il requisito dell'idoneità morale deve essere riferito al titolare dell'impresa individuale o, quando si tratti di società, a quest'ultima, a tutti i soci per le società semplici o in nome collettivo, ai soci accomandatari per le società in accomandita semplice e per azioni, agli amministratori per ogni altro tipo di società. Nel caso di organismi associativi dei produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622, il requisito in parola è riferito ai legali rappresentanti degli organismi medesimi ed agli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione. Quando all'esercizio dell'impresa, o di

un ramo di essa, ovvero alla direzione dell'impianto, sia preposto un institore o un direttore tecnico, il requisito dell'idoneità morale è riferito anche a questi ultimi.

3. Il requisito dell'idoneità morale è comprovato:

a) dal certificato del casellario giudiziale, di data non anteriore a tre mesi;

b) dalla certificazione prevista dall'art. 10-*sexies* della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'art. 7 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come da ultimo sostituito dall'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203;

c) dal certificato del casellario giudiziale presso la cancelleria commerciale del competente tribunale per quanto riguarda il fallimento della società o dei singoli soci.

4. Il requisito dell'idoneità morale si intende soddisfatto quando per le condanne penali o per la dichiarazione di fallimento sia intervenuta la riabilitazione a norma delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 5.

Requisito dell'idoneità tecnica

1. Ai fini del requisito dell'idoneità tecnica, gli impianti di condizionamento devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

a) per gli agrumi e la frutta fresca:

1) magazzini di condizionamento con superficie minima di base coperta di mq 1.200, di cui mq 400 riservati alla lavorazione, selezione e confezionamento, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee per consentire il condizionamento di almeno 170 quintali di frutta al giorno;

2) capacità frigorifera di almeno 800 quintali;

b) per gli ortaggi:

1) magazzini con superficie minima di base coperta di mq 1.200, con dotazione di attrezzature meccaniche idonee, a seconda dei singoli prodotti, per assicurare la lavorazione ed il condizionamento di almeno 170 quintali di ortaggi al giorno.

2. Il requisito dell'idoneità tecnica è comprovato mediante apposita relazione giurata di uno o più esperti, iscritti negli albi professionali degli ingegneri, degli architetti, dei dottori agronomi e forestali, dei periti agrari o dei geometri, dalla quale risulti l'analitica descrizione delle strutture e delle attrezzature di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

Art. 6.

Requisito dell'idoneità finanziaria

1. La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie sufficienti ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione delle attività di condizionamento.

2. Ai fini dell'accertamento del requisito dell'idoneità finanziaria dei soggetti di cui all'art. 2, comma 1, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA prende in considerazione i bilanci o i conti annuali; i documenti relativi ai fondi disponibili, comprese le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti; quelli concernenti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia; la documentazione relativa ai costi, compreso il prezzo di acquisto dei beni e delle attrezzature necessarie al funzionamento dell'impianto; ogni altro utile elemento documentale riguardante la situazione economica e patrimoniale dei soggetti stessi.

Art. 7.

Attività di condizionamento da parte di impianti collegati

1. I soggetti di cui all'art. 2, comma 1, che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, siano proprietari o abbiano la disponibilità, nell'ambito territoriale di una stessa regione, ovvero di regioni contigue quando il territorio di una di queste risulti di ridotte dimensioni, di impianti di condizionamento sprovvisti delle caratteristiche tecniche prescritte dall'art. 5, comma 1, possono presentare all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro e non oltre il 31 dicembre 1993, domanda di autorizzazione all'esercizio delle attività di condizionamento in forma collegata, qualora gli impianti comulativamente considerati raggiungano le caratteristiche tecniche prescritte dal citato art. 5, comma 1.

2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, sottoscritta da ciascuno dei soggetti interessati e redatta secondo le modalità previste dal successivo art. 8 del presente regolamento, è corredata oltre che dalla documentazione di cui agli articoli 4, 5 e 6, riferita a tutti i soggetti, e da quella prevista dallo stesso art. 8, anche dall'impegno, in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata, ad esercitare le attività di condizionamento in forma collegata secondo le norme contenute in apposito disciplinare. Ferme l'autonomia e la responsabilità gestionale dei singoli soggetti, il disciplinare può prevedere, in particolare, l'esercizio delle attività di condizionamento in modo frazionato nei diversi impianti, le modalità di tale esercizio, le forme di collaborazione in ordine alle tecniche di lavorazione, ai servizi di trasporto, alle ricerche di mercato, alla consulenza aziendale, alla pubblicità ed alle relazioni con le pubbliche amministrazioni.

3. L'autorizzazione, rilasciata a nome di tutti i richiedenti, prescrive esplicitamente l'obbligo di esercitare le attività di condizionamento in forma collegata.

4. I soggetti autorizzati all'esercizio delle attività in forma collegata nominano un rappresentante comune, dandone comunicazione all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.

Art. 8.

Rilascio dell'autorizzazione

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione, redatta in carta da bollo con firma autenticata, e indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA e può essere inviata anche a mezzo del servizio postale con plico raccomandato.

2. La domanda deve contenere le seguenti indicazioni:

a) se trattasi di impresa individuale:

1) nome, cognome, luogo e data di nascita del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico;

2) residenza e domicilio;

3) numero di codice fiscale e partita IVA;

4) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax.

b) se trattasi di società e di organismo associativo:

1) denominazione o ragione sociale;

2) sede e domicilio legale;

3) nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico;

4) numero di codice fiscale e partita IVA;

5) numero di recapito telefonico e numero del telex e del telefax.

3. Alla domanda deve essere allegata, oltre alla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6, la seguente ulteriore documentazione:

a) per le imprese individuali:

1) certificato di nascita e di residenza del titolare dell'impresa, dell'institore e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi;

2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica dell'impresa (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda);

b) per le società:

1) copia autenticata dell'atto costitutivo e dello statuto:

2) certificato di iscrizione alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con l'indicazione dell'attività specifica della società (rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazone della domanda):

3) certificato della cancelleria del competente tribunale, contenente l'indicazione dei legali rappresentanti e degli amministratori la socità, dal quale risulti che la stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o di cessazione di attività, rilasciato in data non anteriore a tre mesi da quella della presentazione della domanda; limitatamente alle società cooperative agricole, inoltre, il certificato di iscrizione all'albo tenuto presso la prefettura territorialmente competente;

4) certificato di nascita, residenza e del casellario giudiziale del legale rappresentante, dei componenti l'organo di amministrazione e del direttore tecnico, di data non anteriore a tre mesi;

c) per gli organismi associativi dei produttori iscritti all'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622:

1) copia del decreto di riconoscimento del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

2) certificato di nascita e di residenza del legale rappresentante e dei componenti l'organo di amministrazione di data non anteriore a tre mesi:

d) per tutti i soggetti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*, copia autenticata dell'atto di proprietà o da cui risulti la disponibilità dell'impianto, ai sensi dell'art. 2, comma 2.

3. L'autorizzazione è rilasciata, previa deliberazione del consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, presidente della stessa Azienda, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda. Ove la domanda sia ritenuta irregolare od incompleta ne è data comunicazione all'interessato entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda stessa, indicando la causa della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

Art. 9.

Revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso del venir meno del requisito della idoneità morale di cui all'art. 4, comma 1. La revoca non è disposta quando le persone indicate nel comma 2 dello stesso art. 4, siano sostituite entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione prevista dal comma 3 del presente articolo. Nel caso di svolgimento dell'attività di condizionamento in forma collegata la revoca dovrà essere disposta quando intervenga il fallimento di uno dei soggetti autorizzati e nel predetto termine non sia possibile operare le necessarie sostituzioni.

b) nel caso di perdita di una delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettere *a)* e *b)*, nonché di perdita del requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 6;

c) nel caso di accertate, gravi irregolarità nell'esercizio delle attività di condizionamento, con particolare riguardo alle operazioni di etichettatura ai sensi del successivo art. 10 del presente regolamento.

2. Qualora la revoca dell'autorizzazione nei confronti di uno dei soggetti autorizzati allo svolgimento delle attività di condizionamento in forma collegata determini il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui all'art. 5,

comma 1, degli impianti cumulativamente considerati, l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA assegna agli altri soggetti nominativamente indicati nell'autorizzazione un termine per l'adeguamento degli impianti cumulati alle caratteristiche tecniche prescritte. Il termine può essere prorogato per non più di due volte. Ai fini di cui sopra gli interessati trasmettono all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine loro assegnato, la relazione giurata prevista dall'art. 5, comma 2. Le disposizioni del presente comma si applicano altresì in ogni caso in cui il venir meno delle caratteristiche tecniche, di cui al citato art. 5, degli impianti cumulati sia da collegare alla volontà di alcuno dei soggetti di recedere dall'accordo per l'esercizio delle attività in forma collegata ovvero alla oggettiva impossibilità di alcuno dei soggetti medesimi di proseguire in tale esercizio.

3. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA comunica agli interessati le ragioni per le quali intende procedere alla revoca dell'autorizzazione, invitandoli a fornire le proprie controdeduzioni entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. Il provvedimento di revoca è adottato, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Presidente della stessa Azienda. Il decreto è motivato ed è comunicato agli interessati.

Art. 10.

Etichettatura dei prodotti condizionati

1. Le indicazioni esterne da apporre sui prodotti condizionati ai sensi dell'art. 1 devono figurare in apposite etichette conformi al modello predisposto dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

2. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA provvede a stampare le etichette di cui al comma 1 che, a richiesta, sono distribuite ai soggetti autorizzati all'esercizio délle attività di condizionamento. Per la distribuzione delle etichette l'Azienda puo avvalersi, mediante apposite convenzioni, degli organismi associativi di produttori iscritti nell'elenco nazionale di cui all'art. 5 della legge 27 luglio 1967, n. 622 e delle loro unioni.

3. Il prezzo di vendita delle etichette è annualmente stabilito dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, in relazione ai costi previsti per la stampa e per la distribuzione.

Art. 11.

Controlli sulla commercializzazione dei prodotti

1. L'esecuzione dei controlli sui prodotti ortofrutticoli ed agrumari all'uscita dagli impianti di condizionamento, durante il trasporto ed in ogni fase della commercializzazione all'interno del territorio nazionale, è affidata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, ovvero, mediante apposita convenzione, all'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE) o ad altri enti pubblici, individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

2. I programmi di attività ed i tempi per l'espletamento dei controlli di cui al comma 1 sono determinati, entro il 31 dicembre di ciascun anno, dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste con proprio decreto.

Art. 12.

Divieto di commercializzazione

1. La commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli ed agrumari sprovvisti dei dispositivi di etichettatura di cui all'art. 10 è vietata all'interno del territorio nazionale.

2. Qualora gli organi di cui all'art. 11, preposti ai controlli, accertino la violazione del divieto di cui al comma, 1, trasmettono il verbale all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA che, ove si tratti di prodotti condizionati presso impianti appartenenti a soggetti autorizzati a norma del presente regolamento, avvia le procedure per la revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera *c)*.

3. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, par. 2, del regolamento CEE n. 2638/69 della Commissione del 24 dicembre 1969, il Ministro dell'agricoltura e delle foreste può stabilire annualmente, con proprio decreto, l'esonero dagli obblighi previsti dall art. 1, paragrafo 1, del citato regolamento per le spedizioni di peso inferiore a quattro tonnellate.

4. In attuazione di quanto previsto dall'art. 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento CEE n. 1035/72 del Consiglio del 18 maggio 1972, come modificato dal regolamento CEE n. 1332/84 del Consiglio del 7 maggio 1984, non sono soggetti all'obbligo di conformità alle norme comunitarie di qualità ed agli obblighi previsti dal presente regolamento i prodotti venduti direttamente dal produttore agricolo ai sensi della legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni.

Art. 13.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 giugno 1992

Il Ministro GORIA

Visto, *il Guardasigilli* MARTELLI
Registrato alla Corte dei conti il 9 luglio 1992
Registro n. 16 Agricoltura foglio n. 225

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota alle premesse:

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo dell'art. 5 della legge n. 622/1967, recante organizzazione del mercato nel settore dei prodotti ortofrutticoli:

«Art. 5. L'accertamento dei requisiti di cui agli articoli 1 e 2, per l'ammissione ai benefici previsti dalla presente legge è demandato al Ministro per l'agricoltura e le foreste, che vi provvede con proprio decreto, previo parere del Comitato consultivo nazionale per la commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli, istituito con l'art. 3 del decreto-legge 17 marzo 1967, n. 80, convertito nella legge 13 maggio 1967, n. 267.

Con lo stesso decreto viene disposta l'iscrizione in apposito elenco nazionale delle organizzazioni di produttori.

Il decreto con cui si rigetta la domanda deve essere motivato e notificato entro novanta giorni dalla ricezione della domanda stessa».

Note all'art. 4:

Si trascrive il testo degli articoli 3 e 4 della legge n. 1423/1956 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), come modificati dagli articoli 4 e 5 della legge n. 327/1988:

«Art. 3. — Alle persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato condotta nonostante l'avviso orale di cui all'art. 4, quando siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza.

Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più province.

Nei casi in cui le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può esssere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Art. 4. L'applicazione dei provvedimenti di cui all'art. 3 è consentita dopo che il questore nella cui provincia la persona dimora ha provveduto ad avvisare oralmente la stessa che esistono sospetti a suo carico, indicando i motivi che li giustificano. Il questore invita la persona a tenere una condotta conforme alla legge e redige il processo verbale dell'avviso al solo fine di dare allo stesso data certa.

Trascorsi almeno sessanta giorni e non più di tre anni, il questore può avanzare proposta motivata per l'applicazione delle misure di prevenzione al presidente del tribunale avente sede nel capoluogo di provincia, se la persona, nonostante l'avviso, non ha cambiato condotta ed è pericolosa per la sicurezza pubblica.

La persona alla quale è stato fatto l'avviso può in qualsiasi momento chiederne la revoca al questore che provvede nei sessanta giorni successivi. Decorso detto termine senza che il questore abbia provveduto, la richiesta si intende accolta. Entro sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di rigetto è ammesso ricorso gerarchio al prefetto.

L'avviso dato dal questore non produce altro effetto oltre quello previsto dal presente articolo.

Il tribunale provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposta, con l'intervento del pubblico ministero e dell'interessato, osservando, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 636 e 637 del Codice di procedura penale. L'interessato può presentare memorie e farsi assistere da un avvocato o procuratore.

Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire e, se egli non ottempera all'invito, può ordinare l'accompagnamento a mezzo di forza pubblica.

Il provvedimento del tribunale stabilisce la durata della misura di prevenzione che non può essere inferiore ad un anno né superiore a cinque.

Il provvedimento è comunicato al procuratore della Repubblica, al procuratore generale presso la Corte d'appello ed all'interessato, i quali hanno facoltà di proporre ricorso alla Corte d'appello, anche per il merito.

Il ricorso non ha effetto sospensivo e deve essere proposto entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. La Corte d'appello provvede, in camera di consiglio, con decreto motivato, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso.

Avverso il decreto della Corte d'appello, è ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge, da parte del pubblico ministero e dell'interessato, entro dieci giorni. La Corte di cassazione provvede, in camera di consiglio, entro trenta giorni dal ricorso. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Salvo quando è stabilito nella presente legge, per la proposizione e la decisione dei ricorsi, si osservano in quanto applicabili, le norme del Codice di procedura penale riguardanti la proposizione e la decisione dei ricorsi relativi all'applicazione delle misure di sicurezza».

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 55/1990 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dall'art. 20 del D.L. n. 152/1991, che ha inserito il comma *5-bis:*

«Art. 3. — 1. L'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, è sostituto dal seguente:

«Art. 10. — *1.* Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione non possono ottenere:

a) licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;

b) concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;

c) concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;

d) iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori, nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso e nei registri dei commissari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;

e) altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;

f) contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.

2. Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere contratti di appalto, il cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera. Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni sono cancellate a cura degli organi competenti.

3. Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.

4. Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per un periodo di cinque anni.

5. Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma 1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.

5-bis. *Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione*».

— L'art. 7 della legge n. 55/1990 aggiunge l'art. 10-*sexies* alla legge 31 maggio 1965, n. 575, il quale disciplina le modalità per l'acquisizione delle certificazioni «antimafia».

Il testo dell'art. 10-*sexies* suddetto, di seguito riportato, contiene il periodo aggiunto al comma 13 dall'art. 20, comma 8, del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni dalla legge 21 luglio 1991, n. 203, che consente agli interessati di sostituire, trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, la certificazione «antimafia» con la dichiarazione di cui al comma 7, del medesimo art. 10-*sexies:*

«Art. 10-*sexies*. — 1. *La pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10, e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i subcontratti di cui al medesimo articolo deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza a suo carico di un procedimento per l'applicazione, a norma della presente legge, di una misura di prevenzione, nonché circa la sussistenza di provvedimenti che applicano una misura di prevenzione e dispongono divieti, sospensioni o decadenze a norma dell'art. 10, ovvero del secondo comma dell'art. 10-*quater. *Per i rinnovi, allorché la legge dispone che gli stessi abbiano luogo con provvedimento formale, per i provvedimenti comunque conseguenti a provvedimenti già disposti, salvo gli atti di esecuzione, e per i contratti derivati da altri già stipulati dalla pubblica amministrazione l'obbligo sussiste con riguardo alla certificazione dei provvedimenti definitivi o provvisori che applicano la misura di prevenzione o dispongono i divieti, le sospensioni o le decadenze. Per i contratti concernenti obbligazioni a carattere periodico o continuativo per forniture di beni o servizi, la certificazione deve essere acquisita per ciascun anno di durata del contratto.*

2. La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

3. Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici, la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell ente pubblico interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia di data non anteriore a tre mesi.

4. *Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di società di capitali anche consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione, nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'art. 2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'art. 2506 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato.*

5. Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore tecnico dell'impresa.

6. *Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda, alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti, atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.*

7. Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti di cui all'art. 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico *e dei propri conviventi* di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti la pubblica amministrazione.

8. La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica sicurezza o del loro rinnovo.

9. La certificazione non è inoltre richiesta ed è costituita dalla dichiarazione di cui al comma 7:

a) per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti professioni intellettuali;

b) per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'art. 10 e per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

c) per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera *b)* il cui valore complessivo non supera i cento milioni di lire;

d) per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni dello stesso tipo comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.

10. È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore certificazione alla prefettura territorialmente competente.

11. L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

12. Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.

13. Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta. *Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione di avvalersi della facoltà di cui al comma 10.*

14. Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

15. Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.

16. Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15».

92G0362

DECRETO 24 giugno 1992.

Attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1990, n. 90/428/CEE, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi ed alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 26 giugno 1990, n. 90/428/CEE «relativa agli scambi di equini destinati a concorsi ed alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi», pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 224/60 del 18 agosto 1990;

Vista la decisione della Commissione delle Comunità europee del 26 marzo 1992, applicativa della suddetta direttiva n. 90/428/CEE ed in corso di pubblicazione;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 86, che all'art. 4, comma 8, stabilisce che al disegno di legge comunitaria è allegato l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa;

Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, recante «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee» (legge comunitaria per il 1991) ed in particolare l'art. 4 e l'allegato *D* che tra le direttive da attuare in via amministrativa ricomprende anche la già citata direttiva n. 90/428/CEE;

Visto il regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 18 giugno 1932 con il quale è stata eretta in ente morale l'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., ora ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 24 marzo 1942, n. 315, che prevede che la vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste che vi provvede a mezzo dell'U.N.I.R.E.;

Ritenuto quindi di avvalersi della predetta U.N.I.R.E. quale autorità coordinatrice degli adempimenti derivanti dall'applicazione della direttiva comunitaria menzionata;

Considerata l'urgenza di recepire la più volte citata direttiva n. 90/428/CEE;

Decreta:

Art. 1.

1. Le norme dei concorsi organizzati nel territorio nazionale non devono contenere discriminazioni tra gli equini registrati in Italia e quelli registrati in altri Paesi membri della CEE.

2. Le norme dei concorsi organizzati nel territorio nazionale non devono contenere discriminazioni tra gli equini nati ed allevati in Italia e quelli originari di un altro Stato membro della CEE.

Art. 2.

Il divieto di discriminazioni di cui al precedente art. 1 si applica in particolare a:

a) criteri e requisiti richiesti agli animali per l'iscrizione ai concorsi;

b) valutazione degli animali in sede di concorsi;

c) ripartizione delle vincite e dei proventi inerenti i concorsi.

Art. 3.

1. Sono esclusi dal rispetto degli obblighi previsti dai precedenti articoli 1 e 2:

a) i concorsi riservati agli equini iscritti ad un determinato libro genealogico nazionale, ai fini del miglioramento della razza;

b) i concorsi regionali ai fini della selezione degli equini;

c) le manifestazioni di carattere storico e tradizionale.

2. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, una determinata percentuale dell'importo delle vincite o proventi inerenti i concorsi può essere riservata per la salvaguardia, promozione ed il miglioramento dell'allevamento nazionale. Tale percentuale non dovrà comunque superare la misura del 25% per i concorsi organizzati nel 1992 e quella del 20% per i concorsi organizzati nel 1993.

Art. 4.

1. L'Unione nazionale incremento razze equine - U.N.I.R.E., giuridicamente riconosciuta con regio decreto 24 maggio 1932, n. 624, ed ente pubblico ai sensi della legge 20 marzo 1975, n. 70, è designata quale autorità coordinatrice incaricata di raccogliere informazioni e dati relativi:

a) ai concorsi ed alle manifestazioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente decreto, organizzati in Italia;

b) ai criteri adottati per la distribuzione dei fondi riservati per l'allevamento nazionale di cui al precedente art. 3, comma 2.

2. L'U.N.I.R.E. dovrà, altresì, per ciascun anno, predisporre apposita relazione contenente le informazioni ed i dati di cui al comma 1 del presente articolo ed inviare detta documentazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della produzione agricola - Divisione II - Produzioni animali, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 5.

1. L'U.N.I.R.E. e gli altri enti pubblici e privati che organizzano concorsi ippici sono tenuti a conformare la loro normativa in materia alle disposizioni contenute nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

92A3346

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 16 luglio 1992.

Variazione del tasso di sconto e della misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa.

IL GOVERNATORE

Visti gli articoli 28 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto 28 aprile 1910, n. 204, e successive modifiche;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 82;

Visto il proprio provvedimento 5 luglio 1992 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 157 del 6 luglio 1992);

Dispone:

Art. 1.

A decorrere dal 17 luglio 1992 la ragione normale dello sconto presso la Banca d'Italia è variata dal 13 per cento al 13,75 per cento.

Restano fermi i commi 2 e 3 dell'art. 1 del decreto del Ministro del tesoro del 22 dicembre 1991.

Art. 2.

A decorrere dal 17 luglio 1992 la misura dell'interesse sulle anticipazioni in conto corrente e a scadenza fissa presso la Banca d'Italia è variata dal 13 per cento al 13,75 per cento.

La maggiorazione sulle anticipazioni a scadenza fissa resta invariata all'1,50 per cento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 luglio 1992

Il Governatore: CIAMPI

92A3411

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 29 aprile 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 23 ottobre 1991;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella seduta del giorno 13 febbraio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

All'art. 50 dello statuto relativo al corso di laurea in medicina e chirurgia nell'area 10 (area delle scienze neurologiche) nel corso integrato di malattie del sistema nervoso viene aggiunto l'insegnamento di «neuropsicologia clinica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 29 aprile 1992

Il rettore: VELLANI

92A3373

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 24 febbraio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1062, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifiche di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

L'art. 157 dello statuto dell'Università «La Sapienza» di Roma è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

Art. 157. — La facoltà di architettura si articola in tre corsi di laurea in architettura.

I tre corsi di laurea di eguale contenuto hanno lo stesso ordinamento didattico e possono attivare piani di studio indirizzati secondo gli ordinamenti vigenti.

I corsi di laurea hanno carattere progettuale, e quindi applicativo, oltre che teorico.

La durata di ogni corso di laurea in architettura è di cinque anni.

Il titolo di ammissione è quello stabilito dalle vigenti disposizioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1992

Il rettore: TECCE

92A3349

UNIVERSITÀ DI CATANIA

DECRETO RETTORALE 7 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073, modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Viste le proposte di modifica dello statuto dell'Ateneo di cui alle deliberazioni del 17, 23 e 25 settembre 1991 rispettivamente del consiglio della facoltà di lettere e filosofia, del senato accademico e del consiglio di amministrazione;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica (Istruz. univ. - Uff. II) del 1° febbraio 1992, prot. n. 452 e l'allegato parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella sua riunione del 19 dicembre 1991 per l'inserimento di insegnamenti complementari nei corsi di laurea in lettere, in filosofia e in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo);

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica proposta dalle autorità accademiche, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questo Ateneo e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel predetto parere;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse e successive modificazioni, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Al capo I - Laurea in lettere, nell'art. 31 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

119) agiografia;
120) storia delle origini cristiane;
121) storia della Chiesa;
122) filologia e critica dantesca.

Al capo II - Laurea in filosofia, nell'art. 38 all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

56) agiografia;
57) storia delle origini cristiane;
58) storia della Chiesa.

Al capo III - Laurea in lingue e letterature straniere moderne (indirizzo europeo) nell'art. 44 all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

64) storia della Chiesa.

Il presente decreto sarà inviato al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Catania, 7 aprile 1992

Il rettore: RODOLICO

92A3350

UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

DECRETO RETTORALE 23 aprile 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1983, n. 1273, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso nella seduta del 16 gennaio 1992;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle delibere degli organi accademici e convalidati dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi «G. D'Annunzio» di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 57 (*Indirizzi*) - all'elenco *A* delle discipline fondamentali ed obbligatorie per tutti gli indirizzi è aggiunta con il n. 16 la disciplina «applicazioni di geometria descrittiva».

Art. 59 (*Propedeuticità*) - all'elenco delle propedeuticità sono aggiunte le seguenti:

Non si può essere ammesso a sostenere l'esame di:	Se non si è superato l'esame di:
Composizione architettonica I	Teoria e tecniche della progettazione architettonica
Progettazione architettonica I	Composizione architettonica II
Disegno e rilievo	Applicazioni di geometria descrittiva

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 aprile 1992

Il rettore: CRESCENTI

92A3374

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 7 maggio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 22 gennaio 1992;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nel vigente art. 47, relativo all'ordine degli studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio sono aggiunti i sottoelencati insegnamenti complementari:

44) analisi economica;

45) economia applicata;

46) economia applicata all'ingegneria;

47) economia dei Paesi in via di sviluppo;

48) economia delle fonti di energia;

49) economia e politica dell'ambiente;

50) economia industriale;

51) economia matematica;

52) economia pubblica;

53) economia regionale;

54) microeconomia;

55) politica economica europea;

56) sistemi economici comparati;

57) statistica aziendale;

58) statistica matematica;

59) teoria statistica delle decisioni;

60) metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

61) diritto bancario;

62) diritto delle assicurazioni;

63) economia e direzione delle imprese industriali;

64) economia di mercato dei prodotti agricoli;

65) economia del mercato mobiliare;

66) matematica per l'economia;

67) economia e tecnica delle assicurazioni;

68) sistemi sociali comparati;

69) sociologia dell'amministrazione;

70) sociologia dell'industria;

71) sociologia dell'organizzazione;

72) sociologia dello sviluppo;

73) sociologia economica.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 7 maggio 1992

Il rettore: SCHMID

92A3352

UNIVERSITÀ DI TORINO

DECRETO RETTORALE 4 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia;

Visti i pareri favorevoli espressi dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino;

Visti i pareri favorevoli espressi dal Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Nell'art. 61, relativo alle aree didattico-formative del corso di laurea di medicina e chirurgia - facoltà di medicina e chirurgia, sede di Torino, vengono aggiunte le seguenti discipline:

lingua inglese ore 40 nell'area 6 «tirocinio elettivo» di ricerca sperimentale o di frequenza in strutture sanitarie, dopo il penultimo comma;

neuropatologia nell'area delle scienze neurologiche - 10, malattie del sistema nervoso (corso integrato), dopo la disciplina riabilitazione neurologica;

chirurgia geriatrica nell'area della medicina clinica - 12, chirurgia generale (corso integrato), dopo la disciplina chirurgia generale;

epidemiologia dei tumori umani nell'area della patologia applicata e correlazioni anatomo-cliniche - 15, anatomia patologica II (corso integrato), dopo la disciplina istochimica ed immunoistochimica patologica.

Art. 2.

Nel succitato art. 61, nell'area delle funzioni biologiche integrate: organi ed apparati umani - 4, la disciplina fisiologia dello sport muta la denominazione in medicina dello sport; nell'area della medicina clinica - 12, la disciplina geriatria muta la denominazione in gerontologia e geriatria.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 4 maggio 1992

Il rettore: DIANZANI

92A3353

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

DECRETO RETTORALE 27 maggio 1992.

Modificazione allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di medicina e chirurgia del 23 ottobre 1991, con la quale è stata proposta la modifica di statuto riguardante l'ampliamento dell'organico dei ricercatori di due posti;

Vista la conforme delibera del senato accademico del 17 febbraio 1992;

Vista la conforme delibera del consiglio di amministrazione del 14 febbraio 1992;

Preso atto del parere favorevole espresso dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica con nota del 15 aprile 1992, prot. n. 1395, in merito all'ampliamento dell'organico dei ricercatori;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica di statuto proposta, in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università cattolica del Sacro Cuore di Milano è modificato come segue:

Articolo unico

Nella tabella 4 (art. 46), concernente i posti di ricercatore, il numero dei posti disponibili presso la facoltà di medicina e chirurgia «A. Gemelli» è modificato da quattrocentotre a quattrocentocinque.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 27 maggio 1992

Il rettore: BAUSOLA

92A3351

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 6 maggio 1992.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Viste le delibere assunte dal consiglio di facoltà e dal consiglio di amministrazione dell'Istituto universitario di lingue moderne rispettivamente in data 14 aprile 1992 e 27 aprile 1992;

Riconosciuta la particolare necessità della presente modifica, proposta in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Istituto universitario di lingue moderne (I.U.L.M.) di Milano è ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 13 e 14 vengono soppressi e sostituiti dai seguenti articolati:

Art. 13. - Per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento dei professori di ruolo saranno osservate, in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i professori di ruolo delle università dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei

dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

I professori di ruolo sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

In caso di trasferimento allo I.U.L.M. di professori di ruolo appartenenti ad altri istituti universitari, saranno applicate le disposizioni in materia per i professori delle università statali.

Art. 14. — Il ruolo organico dei ricercatori universitari è costituito da cinquanta posti.

Per le modalità inerenti la ripartizione dei posti di ricercatore e la loro copertura, per l'assunzione, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei ricercatori saranno osservate in quanto applicabili, le norme legislative e regolamentari vigenti in materia per i ricercatori delle università dello Stato.

Ai fini del trattamento di quiescenza si applica la disciplina prevista per i dipendenti civili dello Stato dal testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e successive modificazioni e integrazioni.

I ricercatori universitari sono iscritti, ai fini del trattamento di previdenza, all'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali (ENPAS).

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo si applicano le norme previste dalla legge n. 243/91, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dal 22 agosto 1991.

Milano, 6 maggio 1992

Il direttore: MIGLIAZZA

92A3354

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 26 giugno 1992, n. **90543/7/488.**

Applicazione degli articoli 22 e 33 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge 5 febbraio 1992, n. 104). Criteri illustrativi.

A tutti i Ministeri
Gabinetto
Direzione generale degli affari generali e del personale

Alle aziende e alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo - Direzione generale

Ai presidenti degli enti pubblici non economici (tramite Ministeri vigilanti)

Ai commissari di Governo presso le regioni e le province autonome

Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite dei commissari di Governo)

Ai presidenti degli enti regionali (per il tramite delle regioni vigilanti)

Agli enti locali (tramite il Ministero dell'interno)

Ai presidenti delle camere di commercio industria artigianato ed agricoltura (tramite Unioncamere)

Ai presidenti degli istituti case popolari (tramite Aniacap)

Ai presidenti dei consorzi per le aree di sviluppo industriale (tramite Ficei)

Alle unità sanitarie locali (tramite le regioni)

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale

All'I.S.T.A.T - Direzione generale

All'A.N.C.I. - Direzione generale

All'U.P.I. - Direzione generale

e, per conoscenza:

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
Segretariato generale
Dipartimento affari giuridici e legislativi
Ufficio del coordinamento amministrativo
Dipartimento degli affari regionali

Continuano a pervenire da numerose pubbliche amministrazioni richieste di chiarimenti in ordine alla corretta applicazione di alcune norme contenute nella legge quadro in materia di tutela delle persone handicappate, approvata di recente dal Parlamento.

Ciò ha determinato la necessità di un intervento a carattere generale da parte di questo Dipartimento al fine di consentire una uniforme applicazione della normativa in questione.

Al tal fine, si forniscono le seguenti precisazioni.

Una delle problematiche sollevate riguarda il significato che deve essere riconosciuto alla disposizione contenuta nell'art. 22 della legge n. 104 citata, la quale stabilisce che «Ai fini dell'assunzione al lavoro pubblico e privato non è richiesta la certificazione di sana e rubusta costituzione fisica».

La problematica in discorso verte, in particolare, sulla questione della incidenza, o meno, della suddetta disposizione su quella prevista dall'art. 2 dello statuto degli impiegati civili dello Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che pone tra i requisiti generali per l'accesso nella pubblica amministrazione quello della «idoneità fisica all'impiego».

Ad avviso di questo Dipartimento, le due disposizioni sopra richiamate non sembrano tra loro incompatibili, mancando peraltro nell'art. 22 ogni disposizione abrogativa del requisito di cui all'art. 2 sopracitato.

Per altro verso l'art. 22 è compreso nella legge di tutela delle persone portatrici di handicap. Pertanto l'art. 22 deve essere interpretato con riferimento alla situazione degli stessi portatori di handicap.

Per questi infatti non sarebbe fondatamente prospettabile una valutazione medico-legale sulla «sana e robusta costituzione fisica». La presenza dell'handicap contraddice invero alla sana e robusta costituzione.

L'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957 dispone nel senso dell'idoneità fisica quale presupposto per l'assunzione all'impiego. Tale idoneità costituisce un requisito eterogeneo rispetto a quello della sana e robusta costituzione.

È comunque fuor di dubbio che anche per le stesse persone «handicappate» non possa prescindersi — ai fini del loro accesso ai pubblici impieghi — dal possesso del requisito generale dell'idoneità all'impiego prescritto dal predetto art. 2, compatibilmente — si intende — con la natura dell'handicap.

Questa affermazione è deducibile anche dall'art. 19 della legge n. 104, che affronta il problema degli handicappati psichici.

Per quanto concerne poi le numerose problematiche che pone l'art. 33 della legge in esame, preordinato alla determinazione delle agevolazioni riconosciute ai piu stretti familiari delle persone handicappate al fine di garantire loro un'idonea assistenza, si fa presente che alcune di tali problematiche riguardano, in particolare, il primo comma di detto art. 33, la cui formulazione è la seguente:

«1. La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre, anche adottivi, di minore con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, hanno diritto al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa dal lavoro di cui all'art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati».

Il primo quesito riguarda il significato da dare ai termini «lavoratrice» e «lavoratore» usati dal legislatore con riferimento ai genitori, anche adottivi, del minore handicappato.

L'avviso del Dipartimento al riguardo è nel senso che il termine lavoratore, riferito al coniuge del dipendente pubblico, sta a significare l'espletamento di qualunque tipo di attività lavorativa (lavoro subordinato, attività commerciale, industriale o professionale, ecc.).

Si deve quindi dedurre che il beneficio previsto dal suddetto primo comma non compete qualora uno dei genitori del minore handicappato non svolga alcuna attività lavorativa e non si trovi inoltre nell'impossibilità materiale (in quanto — ad esempio — ricoverato in una struttura sanitaria oppure affetto da una gravissima malattia) di assistere il minore.

Quanto poi all'entità del beneficio previsto, esso non può che consistere — stante il richiamo all'art. 7 (primo comma) della legge sulle lavoratrici madri 30 dicembre 1971, n. 1204 — in un periodo di astensione facoltativa che può giungere, nel massimo, fino a tre anni (prolungamento di tale astensione fino a tre anni del periodo di sei mesi previsto, durante il primo anno di vita del bambino, dal richiamato art. 7 in favore di uno dei genitori). Tale periodo — salvo il limite insuperabile del compimento del terzo anno di vita da parte del bambino — è suscettibile di frazionamento.

In ogni caso, ai fini del godimento del beneficio in discorso, il primo comma dell'art. 33 richiede il concorso anche delle seguenti condizioni: *a)* esistenza nel minore di un handicap grave accertato ai sensi dell'art. 4, comma 1, della stessa legge n. 104; *b)* risultanza — in base ad idonea certificazione (atto di notorietà, autocertificazione, ecc., salvo per la pubblica amministrazione la possibilità di compiere eventuali verifiche) — che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

Si segnala, con riferimento a quest'ultimo requisito, che l'eventuale difformità rispetto alla realtà delle dichiarazioni sostitutive o degli atti notori implica il rischio della commissione del reato di falso.

Per quanto concerne poi il trattamento giuridico ed economico da riconoscere al dipendente pubblico in astensione facoltativa dal lavoro quale beneficiario del primo comma dell'art. 33, la normativa applicabile è la stessa che disciplina l'istituto dell'astensione facoltativa (articoli 7, terzo comma, 13, secondo comma, e 15, secondo comma, della legge sulle lavoratrici madri n. 1204 del 1971).

Il secondo comma dell'art. 33 prevede, inoltre, che uno dei genitori, ove ricorrano le condizioni richieste per poter beneficiare del primo comma, può usufruire, in

alternativa al prolungamento fino a tre anni del periodo di astensione facoltativa, di due ore di «permesso giornaliero retribuito» fino al compimento del terzo anno di vita del bambino.

Tale disposizione, per la sua linearità, non presenta ovviamente alcuna difficoltà interpretativa.

Rimane solo da evidenziare che, ove il rapporto di lavoro del titolare del beneficio in questione sia a tempo parziale o comunque con orario di lavoro inferiore alle sei ore giornaliere, il permesso retribuito — alla stregua del principio desumibile da quanto previsto dal primo comma dell'art. 10 della legge n. 1204 — è limitato ad una sola ora giornaliera.

Particolare attenzione merita invece la disposizione di cui al terzo comma del più volte citato art. 33, la quale prevede la possibilità per il genitore del minore handicappato grave, che abbia già compiuto il terzo anno di vita, (nell'ipotesi in cui l'altro coniuge sia anch'esso lavoratore), oppure per colui, parente o affine entro il terzo grado, che assista una persona adulta con handicap grave (non ricoverata a tempo pieno) e sia con essa convivente, di ottenere mensilmente fino a tre giorni di permesso non retribuito, fruibili anche in maniera continuativa.

Stando al contenuto letterale della norma, tali permessi non possono essere frazionati in ore, non sono cumulabili con quelli dei mesi successivi, non sono altresì assoggettabili — in mancanza di una espressa previsione legislativa — alla disciplina del recupero, né tanto meno consentono, in quanto non retribuiti (la non retribuibilità degli stessi si ricava chiaramente dalla diversa espressione usata dal legislatore nel terzo comma allorquando ha previsto il caso del «permesso retribuito»), di essere considerati come congedo straordinario.

Inoltre, nell'ipotesi della pesona maggiorenne handicappata grave assistita dal parente o affine entro il terzo grado, condizione sufficiente per ottenere il beneficio di cui al terzo comma dell'art. 33 è che quest'ultimo, oltre ad essere ovviamente un lavoratore, abbia anche un rapporto fiduciario con l'assistito e sia in grado di assolvere i compiti propri dell'assistenza.

Il quarto comma dell'art. 33 stabilisce inoltre che, in caso di concessione dei permessi previsti dai precedenti commi 2 (due ore di permesso giornaliero retribuito fino al compimento del terzo anno di vita del bambino, in alternativa all'astensione facoltativa prevista dal primo comma) e 3 (tre giorni di permesso mensile non retribuito per il periodo successivo al compimento del terzo anno di vita del bambino), le assenze dal lavoro che essi determinano pur essendo computate nell'anzianità di servizio, incidono negativamente sul congedo ordinario e sulla tredicesima mensilità, limitandone rispettivamente la durata e l'importo.

Lo stesso comma stabilisce altresì che i predetti permessi sono cumulabili con quelli previsti dall'art. 7 della legge n. 1204 del 1971.

A tale riguardo si precisa che, poiché le assenze dal lavoro previste dal richiamato art. 7 della legge n. 1204 riguardano l'intero arco della giornata lavorativa, e non ne consentono quindi il frazionamento in ore, il termine «cumulo», usato dal legislatore, ove riferito alla stessa persona, risulterebbe del tutto improprio, in quanto si verrebbe a determinare il totale riassorbimento nel beneficio previsto dall'art. 7 della legge n. 1204 di quello indicato sia dal comma 2 che dal comma 3 dell'art. 33 della legge n. 104.

Per «cumulo» non può pertanto che intendersi la possibilità di attribuire contemporaneamente i benefici recati dall'art. 33 (commi 2 e 3) della legge n. 104 e dall'art. 7 della legge n. 104 ai due coniugi alternativamente, in modo cioé che a ciascuno di essi competa uno dei benefici in questione.

Quanto sopra presuppone ovviamente la presenza nel nucleo familiare di un secondo figlio di età inferiore ai tre anni.

Qualche problema pone, altresì, l'applicazione della disposizione contenuta nel sesto comma dell'art. 33, soprattutto nella parte in cui essa prevede la possibilità per la persona maggiorenne handicappata grave di usufruire dei permessi di cui ai commi 2 e 3.

Stando infatti alla formulazione letterale della suddetta disposizione, i permessi retribuiti previsti dal secondo comma — così come quelli di cui al terzo comma — possono essere concessi all'avente diritto per tutta la durata del rapporto d'impiego (sia pure con le stesse limitazioni previste dal comma 4 in ordine al congedo straordinario e alla tredicesima mensilità), mentre — come innanzi evidenziato — il permesso retribuito di due ore al giorno previsto dal comma 2 compete — in alternativa al beneficio di cui al comma 1 — al genitore che assiste il minore handicappato grave, fino al compimento del terzo anno di vita di quest'ultimo.

Relativamente poi al diritto, riconosciuto all'handicappato grave dallo stesso sesto comma, «di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio», è il caso di precisare che trattasi di diritto da far valere soltanto nell'ambito della medesima amministrazione o ente di appartenenza.

A quanto finora evidenziato si ritiene infine opportuno aggiungere che la normativa recata dall'art. 33 della legge n. 104 non presenta alcuna interferenza con le disposizioni recanti benefici nei confronti dei portatori di handicap, contenute nei decreti recettivi degli accordi sindacali stipulati per il triennio 1988-1990 in favore del personale appartenente ai vari comparti di contrattazione pubblica.

Tali disposizioni infatti, riguardando il caso del dipendente che si sottopone ad un progetto terapeutico destinato al suo recupero, disciplinano fattispecie diverse.

Il Ministro: GASPARI

92A3356

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 134

Corso dei cambi del 10 luglio 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1140,800	1140,800	1141 —	1140,800	1140,800	1140.800	1141.210	1140.800	1140,800	1140.800
E.C.U.	1547,750	1547,750	1548 --	1547,750	1547,750	1547,750	1547,750	1547.750	1547,750	1547,750
Marco tedesco	757,400	757,400	758 --	757.400	757,400	757,400	757.400	757.400	757.400	754.400
Franco francese	224,580	224,580	224,900	224,580	224,580	224,580	224,550	224,580	224.580	224,580
Lira sterlina	2178,950	2178,950	2178 --	2178,950	2178,950	2178,950	2178.900	2178,950	2178.950	2178,950
Fiorino olandese	671,740	671,740	671,750	671,740	671,740	671,740	671,710	671,740	671,740	671,740
Franco belga	36,755	36,755	36,770	36,755	36,755	36,755	36.755	36,755	36.755	36,750
Peseta spagnola	11,910	11,910	11,960	11,910	11,910	11.910	11,914	11.910	11,910	11,910
Corona danese	196,850	196,850	196,750	196,850	196,850	196,850	196.840	196.850	196.850	196,850
Lira irlandese	2020,000	2020,000	2020 -	2020,000	2020,000	2020,000	2019,500	2020.000	2020.000	
Dracma greca	6,182	6.182	6,180	6.182	6,182	6,182	6,188	6,182	6.182	--
Escudo portoghese	8,976	8,976	8,980	8.976	8,976	8,976	8.976	8,976	8.976	8.970
Dollaro canadese	958,500	958,500	961 --	958,500	958,500	958,500	958,300	958,500	958.500	958.500
Yen giapponese	9,088	9.088	9,075	9.088	9,088	9,088	9,092	9,088	9,088	9.080
Franco svizzero	835,830	835,830	835,500	835,830	835,830	835,830	835,400	835.830	835,830	835,830
Scellino austriaco	107,656	107.656	107,500	107,656	107,656	107,656	107,610	107,656	107.656	107.650
Corona norvegese	193,010	193,010	192,800	193,010	193,010	193,010	193,050	193,010	193,010	193.010
Corona svedese	209,080	209,080	209 —	209,080	209.080	209.080	209 —	209.080	209,080	209,080
Marco finlandese	277,200	277,200	277 -	277,200	277,200	277,200	277,150	277.200	277.200	
Dollaro australiano	849,750	849,750	852 --	849,750	849,750	849,750	850.760	849.750	849.750	849.750

Media dei titoli del 10 luglio 1992

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	50,950
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	99,100
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,400
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,275
» » » 21- 4-1987/94	87,800
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	98,475
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	98,300
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	98,150
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,450
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,350
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,225
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,025
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99 ---
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	98,950
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	98,950
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	98,750
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	98,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,550
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98.375
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98.275
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	97.950
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97.325
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	96.950
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,650
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 --
» » » 8.50% 18- 9-1987/93	100,400
» » » 13.95% 1- 1-1990/94	100,400
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	100,400
» » » TR 2.5% 1983/93	101,550
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99.800
» » » » 19- 8-1987/92	99.875
» » » » 1-11-1987/92	99,475
» » » » 1-12-1987/92	99.525
» » » » 1- 1-1988/93	99,600

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,825
» » » »	1- 3-1988/93	99,650
» » » »	1- 4-1988/93	99,625
» » » »	1- 5-1988/93	99,750
» » » »	1- 6-1988/93	99,950
» » » »	18- 6-1986/93	99,875
» » » »	1- 7-1988/93	100,175
» » » »	17- 7-1986/93	99,650
» » » »	1- 8-1988/93	100,050
» » » »	19- 8-1986/93	99,425
» » » »	1- 9-1988/93	99,925
» » » »	18- 9-1986/93	99,275
» » » »	1-10-1988/93	99,525
» » » »	20-10-1986/93	99,075
» » » »	1-11-1988/93	99,975
» » » »	18-11-1987/93	98,375
» » » »	19-12-1986/93	98,950
» » » »	1- 1-1989/94	99,850
» » » »	1- 2-1989/94	99,700
» » » »	1- 3-1989/94	99,750
» » » »	15- 3-1989/94	99,550
» » » »	1- 4-1989/94	99,375
» » » »	1- 9-1989/94	99,125
» » » »	1-10-1987/94	99 —
» » » »	1-11-1989/94	98,800
» » » »	1- 1-1990/95	99,050
» » » »	1- 2-1985/95	98,400
» » » »	1- 3-1985/95	96,950
» » » »	1- 3-1990/95	98,500
» » » »	1- 4-1985/95	96,825
» » » »	1- 5-1985/95	96,900
» » » »	1- 5-1990/95	98,200
» » » »	1- 6-1985/95	96,950
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	98,500
» » » »	1- 8-1985/95	98,325
» » » »	1- 9-1985/95	98,150
» » » »	1- 9-1990/95	98,550
» » » »	1-10-1985/95	97,950
» » » »	1-10-1990/95	98,275
» » » »	1-11-1985/95	97,625
» » » »	1-11-1990/95	98,325
» » » »	1-12-1985/95	97,350
» » » »	1-12-1990/95	98,450
» » » »	1- 1-1986/96	96,975
» » » »	1- 1-1986/96 II	98,600
» » » »	1- 1-1991/96	98,525
» » » »	1- 2-1986/96	96,725
» » » »	1- 2-1991/96	98,500
» » » »	1- 3-1986/96	97,125
» » » »	1- 4-1986/96	96,950
» » » »	1- 5-1986/96	96,350
» » » »	1- 6-1986/96	97,305
» » » »	1- 7-1986/96	98,725
» » » »	1- 8-1986/96	97,525
» » » »	1- 9-1986/96	98,250
» » » »	1-10-1986/96	97,375
» » » »	1-11-1986/96	96,900
» » » »	1-12-1986/96	97,025
» » » »	1- 1-1987/97	96,625
» » » »	1- 2-1987/97	96,525
» » » »	18- 2-1987/97	96,425
» » » »	1- 3-1987/97	96,350
» » » »	1- 4-1987/97	96,325
» » » »	1- 5-1987/97	96,400
» » » »	1- 6-1987/97	97,725
» » » »	1- 7-1987/97	98,225
» » » »	1- 8-1987/97	98,700
» » » »	1- 9-1987/97	98,425
» » » »	1- 3-1991/98	97,450
» » » »	1- 4-1991/98	97 —
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	96,980
» » » »	1- 6-1991/98	97,300
» » » »	1- 7-1991/98	97,400
» » » »	1- 8-1991/98	97,300
» » » »	1- 9-1991/98	97,325
» » » »	1-10-1991/98	96,900
» » » »	1-11-1991/98	96,725

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	11,50%	1- 8-1992	99,650
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,575
» » »	12,50%	1-10-1992	99,500
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 7-1993	98,900
» » »	12,50%	1- 8-1993	98,700
» » »	12,50%	1- 9-1993	98,575
» » »	12,50%	1-10-1993	98,450
» » »	12,50%	1-11-1993	98,425
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	98,250
» » »	12,50%	17-11-1993	98,750
» » »	12,50%	1-12-1993	98,025
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	98,725
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	98,450
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	97,750
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	97,550
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	98,025
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98.375
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	97,625
» » »	12,50%	1-11-1990/94	97,800
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	97,550
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,475
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	96,125
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	95,850
» » »	12,00%	1-11-1991/96	95,975
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	97,250
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97 —
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97 —
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	97,150
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,050
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	94,950
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	94,725
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	97,950
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,800
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,375

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50%	99,900
» » » »	22- 2-1985/93	9,60%	99,500
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	99,525
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	98,950
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	98,750
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	97,025
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	97,350
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98,425
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	96,375
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	96,625
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,350
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	96,075
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	100,625
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,725
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	100,225
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	100,175
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,700
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	103,425
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	103,350
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	103,450
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	104,750
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	107,525
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,225

92M10072

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Asti

Con decreto ministeriale 24 giugno 1992 è stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Asti che prevede:

il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda società denominata «Cassa di risparmio di Asti S.p.a.», ad eccezione della partecipazione detenuta nella «Maristella S.r.l.», nonché delle altre partite debitorie e creditorie relative alle vertenze in atto con società del gruppo «Rapisarda/Inim/Sofin», rappresentate dai crediti verso le società del gruppo medesimo, dalle somme oggetto di sequestro giudiziale e dai connessi accantonamenti al fondo rischi;

la costituzione della società per azioni «Cassa di risparmio di Asti S.p.a.» o in forma abbreviata «Banca C.R. Asti S.p.a.» con un capitale sociale di lire 140 miliardi;

l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumerà la denominazione di «Fondazione Cassa di risparmio di Asti» e sarà titolare dell'intero pacchetto azionario della società bancaria conferitaria;

l'adozione dello statuto della «Cassa di risparmio di Asti S.p.a.», abilitata all'esercizio dell'attività bancaria.

La Cassa di risparmio di Asti contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella «Cassa di risparmio di Asti S.p.a.», fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovrà cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.

92A3364

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali; nuove forme farmaceutiche; nuovi dosaggi; nuove confezioni).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 516/1992 del 30 giugno 1992

Specialità medicinale «DIATHYNIL», (d (+) - Biotina), compresse mg 5 e fiale ml 1 mg 5.

Titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato, 2, codice fiscale 04086261007.

Produttore: produzione e controllo: Produits Roche S.A., Neuilly sur Seine (Francia), nello stabilimento sito in Fontenay sous Bois (Francia).

Confezionamento finale: San Carlo farmaceutici S.p.a. nello stabilimento sito in Pomezia (Roma), località Santa Palomba.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 20 compresse mg 5;

codice: 028702013 (in base 10) 0VCX9X (in base 32);

classe: *d)*.

2) 6 fiale ml 1 mg 5;

codice: 028702025 (in base 10) 0VCXB9 (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione:

ogni compressa contiene: D-Biotina mg 5. Eccipienti: lattosio 160 mg, amido di mais 79,4 mg, talco 3,6 mg, acido stearico 1 mg, stearato di magnesio 1 mg;

ogni fiala da 1 ml contiene: D-Biotina mg 5. Eccipienti: fosfato monosodico diidratato 0,3 mg, carbonato monosodico 2 mg, paraidrossibenzoatodi metile 0,8 mg, paraidrossibenzoato di propile 0,1 mg, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: affezioni cutanee a carattere seborrico e desquamativo, in particolare: per l'adulto: dermatite seborroica, acne, alopecie di varia natura; per il bambino: dermatiti localizzate: dermatite da pannolino, arrossamenti delle pieghe cutanee, crosta lattea.

Dermatiti generalizzate: sindrome di Leiner-Moussous.

Affezioni legate a carenza vitaminica: glossite con problemi digestivi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 517/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «VOLTAREN OFTA», (diclofenac sodico), collirio.

Titolare A.I.C.: Dispersa AG, Hettlingen, Svizzera; rappresentante per l'Italia: Ciba Vision S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia), via Mattei, 17, codice fiscale 01637810126.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Hettlingen (Svizzera).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone contagocce ml 5 di collirio;

codice: 027917018 (in base 10) 0UMYQU (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: 1 ml di collirio contiene: dicloflenac sodico mg 1. Eccipienti: mertiolato sodico mg 0,04, gliceril-polietilenglicole-ricinoleato mg 50, trometamina mg 6, acido borico mg 19, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche:

inibizione della miosi operatoria nel corso di interventi chirurgici per cataratta;

stati infiammatori post-operatori dopo interventi per cataratta e dopo altri interventi chirurgici;

profilassi pre- e post-operatoria dell'edema maculare cistoide associato all'estrazione di cataratta ed all'impianto di lente intraoculare;

stati infiammatori non settici del segmento anteriore dell'occhio (ad es. congiuntiviti croniche non settiche);

reazioni flogistiche post-traumatiche: lesioni penetranti e non penetranti (in associazione a trattamento antimicrobico locale).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 518/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «IPNOS», (Bratizolam), compresse × mg 0,25.

Titolare A.I.C.: Bidachem S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Fornovo San Giovanni, strada statale 11 Padana superiore, n. 8, (Bergamo), codice fiscale 06249710150

Produttore: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze), località I Prulli.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 compresse da mg 0,25 in blisters:

codice: 027803016 (in base 10) 0UJHD8 (in base 32);

classe: *d)*.

Composizione: una compressa da mg 150 contiene: pricipio attivo: brotizolam mg 0,25. Eccipienti: lattosio 82,75, amido di mais mg 30; sodio glicolato dell'amido di patate mg 4; cellulosa microgranulare mg 30,5; gelatina mg 2; magnesio stearato mg 0,5.

Indicazioni terapeutiche: in tutte le forme cliniche dell'insonnia, siano esse di tipo: iniziale (difficoltà nell'addormentamento), intermedio (frequenti risvegli notturni) o tardivo (precoce risveglio al mattino).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 519/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «GLUTAMED», (glutatione), iniettabile per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Boehringer Mannheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via S. Uguzzone, n. 5, codice fiscale 04843650153.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monza (Milano), viale Libertà km 0,750.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1 flacone liofilizzato g 2,5 + 1 fiala ml 20 solvente

codice: 026961019 (in base 10) 0TQT3V (in base 32);

prezzo: L. 36.350;

classe: *b)*.

Composizione: il flacone di liofilizzato contiene: glutatione ridotto g 2,5. Eccipienti: sodio idrossido g 0,152; la fiala di solvente contiene: acqua per prep. iniettabili ml 20.

Indicazioni terapeutiche:

oncologia: protezione nei confronti della tossicità da farmaci antiblastici (cis-diamino-dicloro-platino, ciclofosfamide). Coadiuvante nella profilassi e nel trattamento dei danni da radiazioni ionizzanti;

epatologia: prevenzione della epatotossicità da farmaci antitubercolari.Coadiuvante nel trattamento della intossicazione da alcool etilico.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto che può essere impiegato soltanto negli ospedali e nella case di cura, sotto il diretto controllo del medico.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 520/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «CIBARILL» nella forma collirio.

Titolare A.I.C.: Dispensa AG - Hettlingen (Svizzera), rappresentante per l'Italia: Ciba Vision S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Marcon (Venezia) via Mattei, 17, codice fiscale 01637810126.

Produttore: Dispensa AG nello stabilimento sito in Hettlingen (Svizzera).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone contagocce da ml 10 di collirio:

codice: 028603013 (in base 10) 0V8WN5 (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione: 1 ml di collirio contiene: principi attivi, nafazolina nitrato 0,05 mg/ml zinco solfato 0,2 mg/ml. Eccipienti: benzoxonio cloruro 0,1 mg/ml; sodio cloruro 4,1 mg/ml; acqua di hamamelis 40 mg/ml; tintura di cupharasia 0,8 mg/ml; etanolo assoluto 1,393 mg/ml; olio di fiori di arancio 0,0018 mg/ml; idrossido di sodio 1N o acido cloridrico q.b. a pH5; acqua in soluzione iniettabile q.b. a 1 ml.

Indicazioni terapeutiche: arrossamento, lacrimazione, bruciore e prurito degli occhi causati da fenomeni irritativi (eccessiva esposizione a polvere, fumo ecc.).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: la specialità medicinale deve essere destinata all'impiego nel solo territorio italiano.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 521/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «MIBEG - 131 T» soluzione per endovenosa.

Titolare A.I.C.: Sorin Biomedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Marconi, 20, codice fiscale 00298990029.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Saluggia (Vercelli), via Crescentino.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

flacone protetto da contenitore di piombo contenente, soluzione per infusione endovenosa per uso terapeutico da 370 MBq alla data di taratura;

codice: 027156013 (in base 10) 0TWRKF (in base 32);

classe: *b)*.

Composizione: ogni ml di soluzione contiene: 0,35 mg 131 - I - meta - iodobenzilguanidina corrispondenti a 370 MBq alla data di taratura. Eccipienti: sodio fosfato monoacido dodecaidrato 16 mg; potassio fosfato biacido 3 mg; alcool benzilico 9,5 - 10,0 mg.

Indicazioni terapeutiche: terapia radiometabolica del feocromocitoma e del neuroblastoma.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotti il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura autorizzati all'impiego di radiofarmaci.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 522/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «CAPSULE DI IODURO DI SODIO» per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T).

Titolare A.I.C.: Sorin Biomedica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Torino, corso Marconi, 20, codice fiscale 00298990029.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Saluggia (Vercelli), strada per Crescentino.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T1;

2) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T2;

3) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T3;

4) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T5;

5) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T10;

6) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T30;

7) capsule di ioduro di sodio per terapia con radioiodio 131 I (I 131 T) T50.

Codice: 026474015 (in base 10) 0T7XJZ (in base 32); classe: *b)* per tutte le succitate confezioni.

Composizione: ogni capsula contiene: ioduro di sodio 131-I carrier-free Eccipiente: sodio fosfato monoacido 310 mg. Composizione della capsula gelatina di tipo animale 50 mg, titanio biossido (E 171).

Indicazioni terapeutiche: il trattamento con radioiodio in capsule si applica in caso di:

gozzo tiroideo in particolare su persone anziane o su persone sottoposte senza successo a trattamento con ormoni tiroidei;

ipertiroidismo, in particolare su persone anziane, recidive di ipertiroidismo dopo ablazione del gozzo, come pure in oftalmopatie progressive endocrine;

adenomi autonomi della tiroide e adenocarcinomi tiroidei dopo operazione.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico della specialità medicinale è vietata trattandosi di prodotto il cui uso è riservato agli ospedali e case di cura autorizzati all'impiego di radiofarmaci.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 523/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale «MIXOBAR» (bario solfato), sospensione per uso radiologico, nelle forme: «MIXOBAR 100%» sospensione pronta all'uso per via orale, «MIXOBAR 60% VENTRICOLO» sospensione pronta all'uso per via orale, «MIXOBAR 40% COLON» sospensione pronta all'uso per enteroclisma, «MIXOBAR 100% ESOFAGO» sospensione pronta all'uso per via orale e «MIXOBAR 70% D.C.» sospensione pronta all'uso per enteroclisma.

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1 - codice fiscale 00696360155.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Cormano (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988.

MIXOBAR 100%:

1) 1 fustino multidose da 5 l:
codice: 027714017 (in base 10) 0UFSH1 (in base 32);

2) 4 fustini multidose da 5 l:
codice: 027714029 (in base 10) 0UFSHF (in base 32).

MIXOBAR 60% VENTRICOLO:

3) 1 bicchiere monodose da 200 ml:
codice: 027714031 (in base 10) 0UFSHH (in base 32);

4) 50 bicchieri monodose da 200 ml:
codice: 027714043 (in base 10) 0UFSHV (in base 32);

5) 1 bicchiere monodose da 230 ml:
codice: 027714056 (in base 10) 0UFSJ8 (in base 32);

6) 50 bicchieri monodose da 230 ml:
codice: 027714068 (in base 10) 0UFSJN (in base 32);

7) 1 fustino multidose da 5 l:
codice: 027714070 (in base 10) 0UFSJQ (in base 32);

8) 4 fustino multidose da 5 l:
codice: 027714082 (in base 10) 0UFSK2 (in base 32).

MIXOBAR 40% COLON

9) 1 fustino multidose da 5 l:
codice: 027714094 (in base 10) 0UFSKG (in base 32);

10) 4 fustino multidose da 5 l:
codice: 027714106 (in base 10) 0UFSKU (in base 32).

MIXOBAR 100% ESOFAGO:

11) 1 tubo da 200 ml:
codice: 027714118 (in base 10) 0UFSL6 (in base 32);

12) 5 tubi da 200 ml:
codice: 027714120 (in base 10) 0UFSL8 (in base 32).

MIXOBAR 70% D.C.:

13) 4 fustini multidose × 5 l:
codice: 027714132 (in base 10) 0UFSLN (in base 32).

classe: *d)* per tutte le succitate confezioni (collocazione provvisoria per tutti i prodotti a base di solfato di bario, metilcellulosa, acido citrico e sodio bicarbonato).

Composizione:

MIXOBAR 100% - 100 ml di sospensione contengono: bario solfato g 100,0. Eccipienti: acido citrico g 0,070, potassio sorbato g 0,070, saccarina g 0,016, gomma Xanthan g 0,360, sale sodico dell'acido polialchilnaftalensolfonico g 0,630, metile-p-idrossibenzoato g 0,090, dimetilpolisilossano g 0,003, olio essenziale arancio deterp. g 0,045, acqua depurata g 78,716.

MIXOBAR 60% VENTRICOLO: 100 ml di sospensione contengono: bario solfato g 60. Eccipienti: acido citrico g 0,090, potassio sorbato g 0,080, saccarina g 0,009, gomma Xanthan g 0,350, sale sodico dell'acido polialchilnaftalensolfonico g 0,170, metile-p-idrossibenzoato g 0,110, dimetilpolisilossano g 0,003, olio essenziale arancio g 0,030, acqua depurata g 84,158.

MIXOBAR 40% COLON: 100 ml di sospensione contengono: bario solfato g 40. Eccipienti: acido citrico g 0,090, potassio sorbato g 0,080, gomma Xanthan g 0,325, sale sodico dell'acido polialchilnaftalensolfonico g 0,130, metile-p-idrossibenzoato g 0,090, dimetilpolisilossano g 0,003, acqua depurata g 90,282.

MIXOBAR 100% ESOFAGO: 100 ml di sospensione contengono: bario solfato g 100. Eccipienti acido citrico g 0,0825, potassio sorbato g 0,825, saccarina g 0,0140, idrossipropilmetilcellulosa g 2,0700, sale sodico dell'acido polialchilnaftalensolfonico g 0,3600, metile-p-idrossibenzoato g 0,0900, dimetilpolisilossano g 0,0900, olio essenziale arancio g 0,0900, acqua depurata g 77,1210.

MIXOBAR 70% D.C.: 100 ml di sospensione contengono: bario solfato g 70. Eccipienti: acido citrico g 0,070, potassio sorbato g 0,070, gomma Xanthan g 0,360, sale sodico dell'acido polialchilnaftalensolfonico g 0,630, metile-p-idrossibenzoato g 0,090, dimetilpolisilossano g 0,003, acqua depurata g 84,777.

Indicazioni terapeutiche:

per la forma MIXOBAR 100%: visualizzazione dell'intero tratto gastrointestinale;

per la forma MIXOBAR 60% VENTRICOLO: visualizzazione radiologica di stomaco, duodeno ed intestino tenue,

per la forma MIXOBAR 40% COLON: visualizzazione radiologica del colon;

per la forma MIXOBAR 100% ESOFAGO: visualizzazoine radiologica dell'esofago;

per la forma MIXOBAR 70% D.C.: indagine radiologica del grosso intestino, soprattutto nei casi di processi infiammatori ed ulcerativi, di piccoli tumori maligni e benigni, secondo la tecnica del clisma opaco a doppio contrasto.

Regime di dispensazione: l'uso del prodotto è limitato agli ospedali, alle case di cura e agli ambulatori specialistici.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 524/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «COADVIL» confetti.

Titolare A.I.C.: Home Products italiana S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Farini, 81, codice fiscale 00735010159.

Produttore: Whitehall Laboratoires Division of American Home Products Corporation 100 South Grand Street, New Jersey 08037 (USA).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

20 confetti:

codice: 028102010 (in base 10) 0UTMCU (in base 32);

classe: *c)*.

Composizione:

ogni confetto contiene: ibuprofene mg 200, pseudoefedrina cloridrato mg 30. Eccipienti: amido di mais mg 85,90, amido pregelatinizzato mg 18,90, carbossimetilcellulosa sodica mg 10, silice precipitata mg 1,60, sodio laurilsolfato mg 0,50, acido stearico mg 1,80, saccarosio mg 174,60, cellulosa microcristallina mg 11,59, opaglos GS-2-0310 (gomma lacca e polividone) mg 1, opalux AS-2727 (biossido di titanio E 171 ed ossido di ferro E 172), cera carnauba mg 0,28, opacode HV S-1-8100 (gomma lacca, ossido di ferro E 172, 2-etossietanolo, lecitina di soia, dimetilpolisilossano) mg 0,09.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico delle affezioni delle prime vie aeree, caratterizzate da congestione nasale e mal di testa.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico non è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dalla Wyeth S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, 90.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 531/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «DEPRESAM» (ademetionina).

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, corso Matteotti, 8, codice fiscale 09810140153.

Produttore: Parke Davis S.p.a. nello stabilimento sito in Lainate (Milano); le operazioni terminali di confezionamento possono essere eseguite anche dalla società Gibipharma S.p.a. nello stabilimento sito in Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 20 compresse filmate da 200 mg:

codice: 027420013 (in base 10) 0U4TCF (in base 32);

prezzo: L. 27.150;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° settembre 1992;

2) 6 flaconcini iniettabili i.m. + 6 fiale di solvente:

codice: 027420037 (in base 10) 0U4TD5 (in base 32);

prezzo: L. 30.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50%, con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (suppl. straord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985) e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

ogni compressa contiene: ademetionina esametafosfato mg 422 (pari a mg 200 di ademetionina). Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 75, idrossipropil cellulosa mg 6, idrossipropil metilcellulosa mg 7, lattosio mg 79, magnesio stearato mg 3,25, polietilenglicole 400 mg 2, sodio carbossi metilamido mg 30,75, talco mg 1, titanio biossido mg 4;

ogni flaconcino contiene: ademetionina esametafosfato mg 422 (pari a mg 200 di ademetionina); ogni fiala solvente contiene: L-lisina mg 200, acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 5.

Indicazioni terapeutiche: sindromi depressive.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 532/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «PROSCAR» (finasteride) compresse.

Titolare A.I.C.: Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Fabbroni, 6, codice fiscale 00422760587.

Produttore: Merck Sharp and Dohme Ltd nello stabilimento sito in Hoddesdon - Hertfordshire, (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

15 compresse mg 5:

codice: 028308017 (in base 10) 0VZWKK (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: finasteride mg 5; altri componenti: lattosio mg 106,40, amido pregelatinizzato mg 15, sodio amido glicolato mg 7,50, ferro ossido giallo mg 0,025, diottilsolfosuccinato di sodio mg 0,375, cellulosa microcristallina mg 15, magnesio stearato mg 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 1,15, idrossipropilcellulosa mg 1,15, titanio biossido mg 1,04, talco mg 0,417, E132 indigotina su alluminio idrato mg 0,08.

Indicazioni terapeutiche: PROSCAR è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna anche detta ipertrofia prostatica, in quanto induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati alla iperplasia prostatica benigna.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 533/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «FINASTID» (finasteride) compresse.

Titolare A.I.C.: Neopharmed S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Baranzate di Bollate (Milano), via Pordoi, 18, codice fiscale 07472570154.

Produttore: Merck Sharp and Dohme Ltd nello stabilimento sito in Hoddesdon - Hertfordshire (Gran Bretagna).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

15 compresse mg 5:

codice: 028309019 (in base 10) 0VZXJV (in base 32):

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: finasteride mg 5; altri componenti: lattosio mg 105,40, amido pregelatinizzato mg 15, sodio amido glicolato mg 7,50, ferro ossido giallo mg 0,025, diottilsolfosuccinato di sodio mg 0,375, cellulosa microcristallina mg 15, magnesio stearato 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 1,15, idrossipropilcellulosa mg 1,15, titanio biossido mg 1,04, talco mg 0,417, E132 indigotina sul alluminio idrato mg 0,08.

Indicazioni terapeutiche: Finastid è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna anche detta ipertrofia prostatica, in quanto induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati alla iperplasia prostatica benigna.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 534/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «PROSTIDE» (finasteride) compresse.

Titolare A.I.C.: Sigma Tau - Industrie farmaceutiche riunite S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, viale Shakespeare, 47, codice fiscale 00410650584.

Produttore: Merck Sharp and Dohme Ltd nello stabilimento sito in Hoddesdon, Hertfordshire (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

15 compresse mg 5;

codice: 028356018 (in base 10) 0V1CFL (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: finasteride mg 5; altri componenti: lattosio mg 105,40, amido pregelatinizzato mg 15, sodio amido glicolato mg 7,50, ferro ossido giallo mg 0,025, diottilsolfosuccinato di sodio mg 0,375, cellulosa microcristallina mg 15, magnesio stearato 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 1,15, idrossipropilcellulosa mg 1,15, titanio biossido mg 1,04, talco mg 0,417, E132 indigotina su alluminio idrato mg 0,08.

Indicazioni terapeutiche: Prostide è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna anche detta ipertrofia prostatica, in quanto induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati alla iperplasia prostatica benigna.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 535/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «ANDOZAC» (finasteride) compresse.

Titolare A.I.C.: Du Pont Pharma Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via XXIV Maggio, 43, codice fiscale 04130651005.

Produttore: Merck Sharp and Dohme Ltd nello stabilimento sito in Hoddesdon, Hertfordshire (Gran Bretagna).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

15 compresse mg 5;

codice: 028371019 (in base 10) 0V1U2C (in base 32);

classe: *a)*.

La collocazione in classe *a)* decorre dal 1° marzo 1993.

La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della classificazione in classe *a)* il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci di classe *d)*.

Composizione:

una compressa contiene: principio attivo: finasteride mg 5; altri componenti: lattosio mg 105,40, amido pregelatinizzato mg 15, sodio amido glicerato mg 7,50, ferro ossido giallo mg 0,025, diottilsolfosuccinato di sodio mg 0,375, cellulosa microcristallina mg 15, magnesio stearato 0,75, metilidrossipropilcellulosa mg 1,15, idrossipropilcellulosa mg 1,15, titanio biossido mg 1,04, talco mg 0,417, E132 indigotina su alluminio idrato mg 0,08.

Indicazioni terapeutiche: Andozac è indicato nel trattamento e nel controllo dell'iperplasia prostatica benigna anche detta ipertrofia prostatica, in quanto induce la regressione dell'ingrossamento prostatico, migliora il flusso urinario ed i sintomi associati alla iperplasia prostatica benigna.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove forme farmaceutiche delle sottoindicate specialità medicinali.

Decreto n. 525/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «PROFENIL RETARD 200 mg» (ketoprofene), capsule a rilascio modificato (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: D R. Drug Research S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Podgora, 9, codice fiscale 09575490157.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. stabilimento consortile sito in Erba (Como).

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

30 capsule a rilascio modificato × mg 200;

codice: 024994055 (in base 10) 0RUS87 (in base 32);

prezzo: L. 15.550;

classe *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50% e con decorrenza dal: 1° settembre 1992.

Composizione:

una capsula tipo «Retard» × mg 200 contiene:
principio attivo: ketoprofene mg 200; eccipienti: idrossipropilmetilcellulosa mg 150, mannitolo mg 80, polivinilpirrolidone mg 20, silice colloidale mg 1, magnesio stearato mg 2; composizione della capsula gelatina mg 22.

Indicazioni terapeutiche: affezioni infiammatorie e dolorose acute e croniche dell'apparato muscolo-scheletrico: artrite reumatoide e gottosa, spondilite anchilosante. Artropatie degenerative (artrosi) a varia localizzazione. Affezioni periarticolari (borsiti, tendiniti, tenosinoviti, capsuliti). Flebiti, tromboflebiti superficiali, linfagiti. Radicoliti, sciatalgie, mialgie. Contusioni, distorsioni, lussazioni, strappi muscolari.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 526/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «AMICEL SCHIUMA» (Econazolo nitrato) (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 03151540584.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

6 bustine da 10 g di schiuma:

codice: 024919060 (in base 10) 0RSH0N (in base 32);

prezzo: L. 13.450;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

una bustina da 10 g contiene: econazolo nitrato g 0,100. Eccipienti: polisorbato 20 g 1.263, alcool benzilico g 0,010, sorbitan monolaurato g 0.092, cocco imidazolina monocarbossilato g 3,012, polietilenglicole 6000 distearato g 0,260, acqua depurata g 5,263.

Indicazioni terapeutiche: infezioni micotiche, dermatologiche e vaginali, sensibili al chemioterapico associate o meno a superinfezioni da germi gram-positivi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 527/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «PRILAGIN» (miconazolo nitrato) crema ginecologica al 2% (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Laboratori Gambar S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Bolognola, 45, codice fiscale 03806681007.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via Bolognola, 45.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

tubo da 78 g di crema ginecologica al 2% con applicatore:

codice: 025904069 (in base 10) 0SQJY5 (in base 32);

prezzo: L. 11.950;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

ogni grammo di crema ginecologica contiene: principio attivo: miconazolo nitrato 20 mg. Eccipienti: palmitostearato di etilenglicole e polietilenglicole 200 mg, gliceridi poliossietilenati glicolisati 30 mg, paraffina liquida 30 mg, butilidrossianisolo 0.052 mg, acido benzoico 2 mg, acqua depurata q.b. a 1 g.

Indicazioni terapeutiche: infezioni vulvovaginali da candida. Per la sua azione antibatterica sui batteri gram-positivi, PRILAGIN può essere impiegato per il trattamento delle micosi con superinfezioni da parte di tali microrganismi.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa, alle condizioni appresso specificate, l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuovi dosaggi delle sottoindicate specialità medicinali:

Decreto n. 528/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «FENTIGYN T» (fenticonazolo nitrato) ovuli vaginali × mg 100 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese) s.s. n. 233, km 20,500, codice fiscale 00826480154.

Produttore: produzione: la produzione ed i controlli sono effettuati R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

2 ovuli uso vaginale × mg 1000 + 2 digitoprotettori:

codice: 027193135 (in base 10) 0TXVTH (in base 32);

prezzo: L. 25.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

ogni ovulo contiene: fenticonazolo nitrato 1000 mg. Eccipienti: paraffina liquida 725 mg, vaselina bianca 142 mg, lecitina di soia 13 mg, gelatina 289 mg, glicerina 141 mg, titanio biossido 6,6 mg, sodio idrossibenzoato d'etile 1,6 mg, sodio idrossibenzoato di propile 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trichomoniasi vaginale. Infezioni vaginali sostenute in forma mista da trichomonas vaginalis e candida albicans. Candidosi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Decreto n. 529/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «FALVIN T» (fenticonazolo nitrato) ovuli vaginali × mg 1000 (nuovo dosaggio di specialità medicinale già registrata).

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara n. 282, codice fiscale 00400380580.

Produttore: la produzione ed i controlli in processo sono effettuati dalla R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento consortile sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100.

I controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

2 ovuli uso vaginale × mg + 2 digitoprotettori:

codice: 025982202 (in base 10) 0SSX7U (in base 32);

prezzo: L. 25.750;

classe: *a)*, con quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito, nella misura del 50%, e con decorrenza dal 1° settembre 1992.

Composizione:

ogni ovulo contiene: fenticonazolo nitrato 1000 mg. Eccipienti: paraffina liquida 725 mg vaselina bianca 142 mg, lecitina di soia 13 mg, gelatina 289 mg, glicerina 141 mg, titanio biossido 6,6 mg, sodio etil idrossibenzoato 1,6 mg, sodio propil idrossibenzoato 0,7 mg.

Indicazioni terapeutiche: trichomoniasi vaginale; infezioni vaginali sostenute in forma mista da trichomonas vaginalis e candida albicans; candidosi delle mucose genitali (vulvovaginiti, colpiti, fluor infettivo).

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata a presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 17 luglio 1992.

Con il decreto ministeriale di seguito indicato è stata concessa l'autorizzazione all'ammissione in commercio della nuova confezione della sottoindicata specialità medicinale:

Decreto n. 530/1992 del 1° luglio 1992

Specialità medicinale: «POLIO SABIN» orale, 10 tubicini contagocce da 0,5 ml (10 dosi) e 25 tubicini contagocce di 0,5 ml da 1 dose (25 dosi) (nuove confezioni di vaccino già autorizzato).

Titolare A.I.C.: Smithkline Beecham Biologicals S.A. di Rixensart (Belgio), rappresentata in Italia dalla società Smith Kline e French S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Ortles, 12, codice fiscale 00867930158.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988:

1) 10 tubicini contagocce da 0,5 ml (10 dosi).
   codice: 026054039 (in base 10) 0SV3DR (in base 32);
   classe: *d)*;
2) 25 tubicini contagocce da 0,5 ml (25 dosi):
   codice: 026054041 (in base 10) 0SV3DT (in base 32);
   classe: *d)*.

Regime di dispensazione: la vendita al pubblico del prodotto è subordinata alla presentazione di ricetta medica.

Decorrenza di efficacia del decreto: 16 luglio 1992.

92A3377

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazione allo statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna

Con decreto ministeriale 21 aprile 1992, registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 1992, registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 43, è stata approvata la modifica all'art. 1 dello statuto dell'Associazione nazionale allevatori bovini di razza Bruna, concernente il trasferimento della sede sociale da Verona a località Ferlina, comune di Bussolengo, provincia di Verona

92A3368

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

L. 1.200